

N. 056.2019 / CIRCOLARE / Prot. 62.19 / FV

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

28 febbraio 2019

Alle aziende associate

LAVORO SOMMERSO E IRREGOLARE: SANZIONI MAGGIORATE DAL 2019

Con l'art. 1, comma 445 lettere d) ed e) della Legge di Bilancio 2019, è stato previsto l'incremento delle sanzioni relative ad alcune condotte illecite che, per gli effetti prodotti, risultano essere particolarmente insidiose in varie materie di lavoro.

In particolare il legislatore ha previsto.

a) **L'aumento del 20% degli importi dovuti per le seguenti violazioni:**

- **lavoro nero**
- condotte interpositive quali la **somministrazione illecita di manodopera**, la somministrazione irregolare, l'esazione di compensi chiesti a lavoratori per avviarli all'assunzione o alla somministrazione, lo pseudo-appalto e lo pseudo-distacco
- violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di **distacco transnazionale di lavoratori**
- violazioni relative alla **durata massima settimanale dell'orario di lavoro**, del riposo giornaliero, del riposo settimanale e delle ferie annuali.

b) **L'aumento del 10% degli importi dovuti per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs n. 81/2008), tanto di natura amministrativa quanto di natura penale.**

c) **Il raddoppio delle suddette maggiorazioni qualora, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti (così detto meccanismo di recidiva).**

E' stata poi contemplata una sorta di "delega in bianco" a favore del Ministero del Lavoro per l'individuazione, con apposito decreto, di ulteriori disposizioni in materia di lavoro e di legislazione sociale, la cui violazione comporterà l'applicazione di una sanzione maggiorata del 20%.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con propria circolare n. 2/2019, ha puntualizzato che le suddette maggiorazioni si applicano in relazione alle condotte che si realizzano a partire dal 2019.

www.confimiemilia.it – info@confimiemilia.it

BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 - 43123 Parma
Via Gandhi, 16 - 42123 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 0521 1566300 - fax +39 059 894812
Tel +39 0522 1473818 - fax +39 0522 1473871

Maxisanzione per lavoro nero

L'art. 22 del D.lgs n. 151/2015 ha riscritto integralmente la così detta "maxisanzione per lavoro nero" (introdotta dall'art. 3, comma 3°, del DL n. 12/2002, convertito dalla legge n.73/2002), con la previsione di una nuova struttura articolata per fasce di durata della prestazione irregolare (e non più una parte fissa più la maggiorazione per ogni giornata di lavoro nero così come invece avveniva in precedenza).

In caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione di lavoro da parte del datore di lavoro privato (con esclusione del lavoro domestico), si applica per ciascun lavoratore la sanzione amministrativa pecuniaria:

- fino a 30 gg di lavoro nero da € 1.500 (+300 di magg.) a € 9.000 (+1.800 di magg.);
- da 31 a 60 gg di lavoro nero € 3.000 (+600 di magg.) a € 18.000 (+3.600 di magg.);
- oltre 60 gg di lavoro nero da € 6.000 (+1.200 di magg.) a € 36.000 (+7.200 di magg.).

I predetti importi vanno ulteriormente incrementati del 20% nell'ipotesi in cui il lavoratore impiegato risulti essere un extracomunitario non in regola col permesso di soggiorno ovvero un minore in età non lavorativa (art. 1, comma 445 lettera d), legge n. 145/2018). La maggiorazione del 20% si applica alle condotte che si realizzano a partire dal 01-01-2019; avendo peraltro, l'illecito in questione natura permanente, esso si consuma nel momento in cui materialmente cessa la condotta illecita posta in essere dal trasgressore. Tale maggiorazione verrà inoltre raddoppiata laddove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative per i medesimi illeciti.

Per questa violazione è comunque prevista la procedura premiale della "diffida obbligatoria" (art. 13, D.lgs n. 124/2014) che prevede, in caso di regolarizzazione del lavoratore in nero, il pagamento della sanzione edittale nella misura minima.

Somministrazione illecita e Somministrazione irregolare di manodopera

Per effetto della depenalizzazione introdotta dal D.lgs n. 8/2016, gran parte delle condotte interpositive criminose previste, sono state degradate ad illecito amministrativo. Il legislatore ora, con la legge n. 96/2018, ha parzialmente invertito la rotta reintroducendo, a far data dal 12-08-2018, il reato di "Somministrazione Fraudolenta".

La legge di Bilancio 2019 ha ora previsto un incremento del 20% degli importi dovuti per tali tipi di violazione.

Sanzioni per distacco transnazionale illecito

Il D.lgs n. 136/2016, detta la disciplina del distacco transnazionale dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

Questa norma prevede, fra l'altro, che in presenza di un distacco transnazionale privo degli specifici elementi richiesti (dall'art. 3 del D.lgs) si applichi, tanto allo pseudo-distaccante, quanto allo pseudo-distaccatario, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di illecita occupazione (la sanzione applicata non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro). Qualora il distacco non genuino coinvolga lavoratori minori, la violazione diventa penalmente rilevante ed è prevista la pena dell'arresto fino a 18 mesi e dell'ammenda aumentata fino a euro 300 per ogni giornata di illecito distacco e per ciascun lavoratore.

Meccanismo della recidiva

Per far scattare tale meccanismo, che comporta per il datore di lavoro, il raddoppio delle maggiorazioni viste nei paragrafi precedenti, è sufficiente che, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per il medesimo illecito riferito a condotte che si realizzano a partire dal 01-01-2019; occorre però tenere presente che la collocazione temporale delle condotte a carattere permanente, va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa. Il meccanismo è spiegato dettagliatamente nella nota integrativa alla circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro prot. 1148 del 05-02-2019.

Allegati: Circolare Inl n. 2 del 14-01-2019;

Nota integrativa prot. 1148 del 05-02-2019 alla circolare n. 2/2019.

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI
Tel. 059-894811 – f.vecchi@confimiemilia.it;

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confimi Emilia

